

STATUTO

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

Art. 1 È costituita con sede in Milano, in via Tagiura n.25/28, l'Associazione **Cibartisti**, ente non commerciale di tipo associativo, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 L'Associazione **Cibartisti**, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione ha durata illimitata.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 L'Associazione in particolare persegue attività culturali, educative e formative.

Art. 4 L'Associazione persegue la finalità di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura, delle pratiche artistiche e culturali in ogni ambito possibile pubblico e privato: scuola, istituzioni formative e organizzazioni di ogni genere.


L'Associazione realizza i propri scopi attraverso una pluralità di attività, svolte a livello sia locale sia nazionale sia internazionale e qui elencate a titolo meramente indicativo:

- promozione e sviluppo di attività culturali relative all'arte e alla cultura;
- progettazione e realizzazione di attività sul territorio e nelle organizzazioni, pubbliche e private;
- attività editoriali, quali pubblicazione e diffusione di riviste, testi, periodici, libri, ecc., sia on line sia off line;
- gestione di servizi per la collettività, in accordo o in convenzione con Amministrazioni e organizzazioni, pubbliche e private

Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

SOCI

Art. 6 Possono diventare Soci dell'Associazione individui, associazioni o altri soggetti giuridici che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.



Art. 7 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. E' accolta la domanda di ammissione che ottenga il parere favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato all'interessato. Esso è inappellabile; l'aspirante socio ha facoltà di ripresentare domanda nell'anno successivo.

Art. 9 I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo; Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro conseguimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative; Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10 I Soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare (con diritto di voto se superati i 18 anni di età) alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, di approvare e modificare lo Statuto e l'eventuale regolamento, di approvare il bilancio sia esso consuntivo che preventivo.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.


Le quote od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 12 La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità, se la nuova quota non sia stata versata entro tre mesi dalla scadenza;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di Socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del CD deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.



ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 13 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente.

I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 L'Assemblea è Organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice presidente, che la convoca almeno 2 volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il CD, o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, ex art. 20 C.C.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea generale dei Soci può essere convocata anche al di fuori della sede associativa.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci dovranno esibire al momento dell'entrata nella sala riunioni la tessera sociale dell'anno. Peraltro, per l'Assemblea generale ordinaria che sia convocata dopo il 31 dicembre, è valido a titolo di partecipazione la tessera dell'anno precedente se alla data fissata per l'Assemblea il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato in merito al tesseramento per l'anno in corso.

In virtù del principio del "voto singolo" di cui all'art.2532, comma 2, del cod. civ. nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003 ogni socio ha diritto ad un voto (qualunque sia il valore della quota) e non può farsi rappresentare da altro socio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci ed in questo caso sarà convocata entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta a ciascun socio e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione scritta di convocazione ai soci ha luogo per posta elettronica o per posta ordinaria all'indirizzo che ciascun associato è tenuto a comunicare all'atto dell'iscrizione. Il tabulato dell'editor di posta elettronica dell'Associazione costituisce piena prova dell'invio al socio della comunicazione di convocazione di assemblea. La mancata lettura del messaggio da parte dell'Associato non inficia in alcun caso la comunicazione, purché l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato tempestivamente pubblicato sul sito dell'associazione. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate per posta ordinaria od elettronica all'Associazione e divengono efficaci dopo sette giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte dell'Associazione.

Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti tra i presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.



Art. 15 L'Assemblea può essere costituita in forma sia ordinaria sia straordinaria.

Art. 16 L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che può avvenire se non sono trascorse almeno 24 ore dall'orario stabilito per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del primo comma dell'art. 21 cod. civ.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto voto.

Per le votazioni e per l'elezione delle cariche sociali si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 18 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- procede alla nomina del Consiglio Direttivo, che elegge il presidente e le altre cariche;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'Art.12;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Art. 19 L'Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 cod. civ.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

L'elezione del Consiglio direttivo avverrà tra candidati proposti, dei quali almeno la metà + 1 scelti tra i Soci Fondatori e i Soci Onorari candidati.

Nessun compenso, oltre all'eventuale rimborso dei costi sostenuti e documentati, è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare; quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta o verbale almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Si ammette l'espressione di voto per delega. Ogni membro del CD può avere una sola delega.



Art. 22 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- presenta all'Assemblea il programma annuale dell'attività
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, come pure delibera l'acquisto di beni e servizi
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali
- riceve accetta e respinge le domande di adesione di nuovi Soci
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da Art.12;
- nomina il Revisore del Conti.

Art. 23 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.


IL PRESIDENTE

Art. 24 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri e Soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde il presidente.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto in concomitanza del Presidente.



IL TESORIERE

Art. 25 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio Direttivo.

Viene nominato dal C.D. e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 26 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96

Viene nominato dal C.D. e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 27 Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo; Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da portare in assemblea, ed effettua le verifiche di cassa.


Il Revisore può partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio sociale cui risulta in carica il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi simpatizzanti
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) entrate derivante da prestazioni di servizi convenzionati
- e) proventi dalla cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento



- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale
- h) altre entrate svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate anche verso pagamento di corrispettivi specifici da parte dei soci
- i) entrate da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo comunque esercitate in relazione al perseguimento delle finalità associative

I proventi delle varie attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Durante la vita dell'associazione sussiste il divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili anche registrati
- b) azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici e privati
- c) donazioni, lasciti o successioni
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- e) disponibilità di cassa, di titoli e dei conti correnti

Art. 31 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 32 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.622, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

NORMA FINALE

Art. 33 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano, 19 dicembre 2014

Luise Roberto
Cosma Elisabetta Cristiana
Gallizioli Paolo
Cherchi Enrico
Cervari Paolo